Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 29 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 12 aprile 1939-XVII, n. 2243.
Estensione alla Libia delle norme vigenti nel Regno per l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . . . . Pag. 1942

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 2244.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39 . . . . . . Pag. 1946

1940

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 454.
Modificazioni ai ruoli organici del personale statale dei servizi antincendi . . . . Pag. 1946

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfo » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 1947

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mezzanone 1° e Fogliazzo » nel Tavoliere di Puglia . . . . Pag. 1948

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 maggio 1940-XVIII.
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Angelo Tuttoilmondo, Niccolò Nicchiarelli, Raffaele Manganiello e Orfeo Sellani . . . . Pag. 1948

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 maggio 1940-XVIII.
Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale dopolavoro per l'esercizio 1940-XVIII . . . . . . Pag. 1948

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 maggio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — con sede in Muro Lucano (Potenza). Pag. 1949

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 maggio 1940-XVIII.
Nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Castrocielo (Frosinone), Veroli (Frosinone) e Sorano (Grosseto) . . . . Pag. 1949

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1940-XVIII.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale . Pag. 1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . Pag. 1950

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio Atesino di bonifica Foce-Isarco-Monte Pag. 1950

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1950
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1951

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — con sede in Muro Lucano (Potenza) . . . . Pag. 1953

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Concorso per esame a otto posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo A, grado 11°) . . . . Pag. 1954

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 29 MAGGIO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1940-XVIII. — **Comune di Cremona:** Obbligazioni del prestito comunale 1912 sorteggiate nella 28ª estrazione del 15 maggio 1940-XVIII. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione sorteggiate nelle prime 15 estrazioni e non ancora presentate pel rimborso al 15 maggio 1940-XVIII. — Obbligazioni « Cogne » 1ª emissione sorteggiate nella 16ª estrazione. — **Società per le forze idrauliche della Liguria « SFIL », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 20 maggio 1940-XVIII. — **Soc. an. Tranvie elettriche bresciane, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1940-XVIII. — **Società bolognese di elettricità, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1940-XVIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 aprile 1939-XVII, n. 2243.

Estensione alla Libia delle norme vigenti nel Regno per l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, contenente disposizioni integrative del Regio decreto sopra citato;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, che approva il regolamento per la esecuzione dei due Regi decreti sopra citati;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Sono estesi alla Libia, con le modificazioni stabilite dal presente decreto, i Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, e 25 gennaio 1937-XV, n. 200, contenenti, rispettivamente, le norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le disposizioni integrative ed il regolamento relativo ad entrambi.

Sono parimenti estese alla Libia le norme per la prevenzione degli infortuni vigenti nel Regno.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto, ai cittadini italiani metropolitani sono equiparati i cittadini stranieri, ed ai cittadini italiani libici sono equiparati i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, nonchè i sudditi di colonie straniere ed assimilati.

TITOLO II.

Dell'obbligo dell'assicurazione.

Art. 3.

L'obbligo dell'assicurazione per gli operai cittadini italiani metropolitani ricorre nelle stesse condizioni e modalità del titolo I del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, del capo I del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, e dei titoli I e II del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200.

Per gli operai cittadini italiani libici che siano dipendenti da datori di lavoro cittadini italiani metropolitani, l'obbligo dell'assicurazione ricorre parimenti nelle stesse condizioni e modalità fissate per gli operai cittadini italiani metropolitani, salvo quanto è diversamente disposto nel presente decreto.

Art. 4.

I sovraintendenti ai lavori, indicati nell'art. 18, n. 2, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, debbono essere assicurati anche nel caso in cui la loro retribuzione, ragguagliata a mese, sia superiore alla misura ivi indicata.

Art. 5.

Ai fini dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il termine della denuncia, per gli infortuni sul lavoro verificatisi in località ove non vi sia ufficio dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nè ufficio postale entro un raggio di cinquanta chilometri, è di quindici giorni.

Nell'ipotesi del 2° comma del suddetto art. 11, l'uso del telegramma è subordinato all'esistenza di tale mezzo di comunicazione in un raggio di cinquanta chilometri.

TITOLO III.

Disposizioni speciali per i cittadini italiani libici.

Art. 6.

Per gli operai cittadini italiani libici alle dipendenze di datori di lavoro cittadini italiani libici che siano obbligati all'assicurazione ai termini del titolo I del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e del capo I del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, l'assicurazione, nei limiti dell'art. 9, deve risultare da contratto stipulato con l'Istituto assicuratore prima dell'inizio dei lavori.

Quando per la natura ed il luogo del lavoro non fosse possibile far precedere l'assicurazione all'inizio di esso, gli operai che vi sono addetti possono essere assicurati anche successivamente, ma nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non più tardi di dieci giorni dall'inizio del lavoro.

Se prima dell'assicurazione si verifichi un infortunio, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere la dovuta indennità, ed il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo caso come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione, è garantita dal privilegio sulla generalità dei mobili del debitore dello stesso grado rispetto ai crediti dello Stato, indicati nell'art. 1957 del Codice civile e nell'art. 773 del Codice di commercio, ai quali sono tuttavia posposti. Tale privilegio non si applica sui beni eventualmente posseduti dal debitore nel Regno.

Art. 7.

Le condizioni generali di polizza per i contratti da stipulare ai termini del 1° comma dell'art. 6 sono approvati dal Ministero dell'Africa Italiana di concerto col Ministero delle corporazioni, su proposta dell'Istituto assicuratore, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 8.

I datori di lavoro cittadini italiani libici che non adempiano all'obbligo dell'assicurazione nei termini stabiliti nell'art. 6 oppure, scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, sono puniti con l'ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione o rinnovazione fino al massimo di lire duemila, e, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore, ed a versare un eguale ammontare al fondo previsto nell'art. 34.

Coloro che, per mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a lire duemila, ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore ed a versare un eguale ammontare al fondo predetto.

Art. 9.

Per tutti gli operai cittadini italiani libici, dipendenti sia da datori di lavoro cittadini italiani metropolitani che da datori di lavoro cittadini italiani libici, l'obbligo dell'assicurazione ha luogo per i casi d'infortunio sul lavoro da cui derivi la morte o la inabilità permanente assoluta, ovvero quella permanente parziale, quando l'attitudine dell'operaio al lavoro, in seguito all'infortunio, risulti diminuita almeno del venti per cento, e per il caso da cui derivi una inabilità temporanea assoluta superiore a dieci giorni.

Art. 10.

Le indennità agli operai cittadini italiani libici sono corrisposte in capitale, nella misura seguente:

a) nei casi di morte per infortunio, ai sensi dell'art. 9, tre salari annui;

b) nel caso di inabilità permanente sei salari annui, se si tratta di inabilità assoluta, o, se si tratta di inabilità parziale, una somma proporzionalmente ridotta in rapporto al grado di inabilità;

c) nel caso di inabilità temporanea assoluta, metà del salario giornaliero per ogni giorno di inabilità, escluso il giorno dell'infortunio, e corrisposta per tutti i giorni di durata dell'inabilità stessa, compresi i festivi. La somma corrisposta oltre il novantesimo giorno, qualora sopravvenga un'inabilità permanente, è imputata sulla indennità liquidata nei modi suddetti.

Art. 11.

Il salario giornaliero è determinato dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio in tutto il tempo, e per un massimo di sei mesi, in cui fu addetto allo stabilimento, impresa o costruzione ove è avvenuto l'infortunio, per il numero delle giornate effettive di lavoro nello stesso periodo.

Il salario annuo è calcolato moltiplicando per trecento il salario giornaliero, determinato nel modo indicato nella prima parte del presente articolo.

In ogni caso, agli effetti del calcolo delle indennità spettanti a norma dell'art. 10, il salario annuo non può essere superiore a lire tremila.

Art. 12.

Nei riguardi dei cittadini italiani libici si considera come operaio, agli effetti del presente decreto, l'apprendista che partecipa alla esecuzione del lavoro mediante retribuzione.

In tal caso è considerato come salario, a tutti gli effetti suddetti, la retribuzione effettiva percepita dall'apprendista.

Spettano però all'apprendista, anche non retribuito, le cure indicate nell'art. 20.

Art. 13.

La trasmissione di tutti i documenti successivi alla denunzia dell'infortunio da farsi dagli operai cittadini italiani libici per il conseguimento delle indennità, e le comunicazioni da farsi ai medesimi, possono essere eseguite anche a mezzo delle autorità locali di Governo o di polizia.

Le autorità predette debbono curare che le dichiarazioni e le comunicazioni ricevute siano fatte pervenire, nel più breve tempo, a chi di ragione.

Per la decorrenza dei termini si tiene conto, e deve essere fatto constatare mediante certificazione delle autorità suddette, della data in cui le dichiarazioni sono state ricevute da parte degli interessati o a questi comunicate dalle autorità medesime.

Nessuna responsabilità incombe alle autorità e alla pubblica amministrazione in dipendenza della predetta disposizione.

Art. 14.

L'assegnazione ed il reparto delle indennità assicurate in caso di morte dell'operaio sono fatte dal tribunale o sezione di tribunale o giudicatura, nella cui giurisdizione avvenne l'infortunio su richiesta degli interessati o dell'Istituto assicuratore.

Il magistrato, salvo le deroghe consentite dall'osservanza degli usi locali per gli israeliti, devolve la indennità secondo le norme indicate nell'art. 15.

In mancanza di aventi diritto, l'indennità è devoluta al fondo previsto nell'art. 34.

Art. 15.

In caso di concorso tra coniuge superstite, figli legittimi e ascendenti dell'infortunato, l'indennità si ripartisce in ragione del venti per cento al coniuge, del quindici per cento agli ascendenti ed il resto ai figli.

Mancando il coniuge o gli ascendenti, la quota come sopra spettante a loro va aggiunta a quella spettante ai figli.

In caso di concorso tra coniuge superstite e ascendenti, l'indennità spetta per metà al coniuge e per metà agli ascendenti.

Se sopravvivono solo il coniuge o gli ascendenti, l'indennità spetta per intero al coniuge o agli ascendenti.

Qualora il defunto abbia lasciato più vedove, la quota suddetta spettante al coniuge si ripartisce in proporzioni uguali tra le medesime.

La quota spettante agli ascendenti si ripartisce in proporzioni uguali tra loro, senza tener conto della linea; ma il grado più vicino esclude il più lontano.

Nessun diritto spetta ai figli che abbiano superato i quindici anni tranne che siano inabili al lavoro.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai figli le altre persone che si trovano nelle condizioni previste nell'ultima parte dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nessun diritto spetta al coniuge divorziato in forma definitiva (ba-in) o alla donna ripudiata. Spetta però alla donna divorziata o ripudiata, in caso di gravidanza e fino a che questa duri, nei limiti stabiliti nell'art. 160 Codice civile, una sovvenzione nella misura stabilita dal magistrato competente ai sensi dell'art. 14 a carico degli altri superstiti o, in difetto, dell'Istituto assicuratore a titolo di anticipazione sulla indennità da liquidarsi; la stessa sovvenzione spetta alla donna divorziata o ripudiata nel caso di allattamento e sino a che questo duri, con un massimo di un anno.

Qualora il coniuge sopravvissuto passi a nuove nozze e sussista qualcuna delle persone indicate nei commi precedenti nelle condizioni volute per aver diritto alla indennità, egli restituisce alle medesime, con denaro proprio o del dono nuziale, i due terzi della quota percetta.

Le indennità spettanti ai discendenti si ripartiscono fra loro in proporzione eguale senza distinzione di sesso: ma gli inabili al lavoro e gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto al doppio degli altri.

Art. 16.

Ai fini della devoluzione delle indennità ai sensi degli articoli 14 e 15, lo stato civile e di famiglia, l'età dei figli e le altre condizioni personali degli operai cittadini italiani libici debbono essere comprovati con certificato del Municipio o, in difetto, del tribunale sciaraitico o rabbinico del luogo di abituale residenza del defunto, secondo la religione del medesimo. Il tribunale procederà ai relativi accertamenti con le forme e nei modi consentiti dagli ordinamenti e dalle consuetudini locali.

Art. 17.

Quando la morte dell'assicurato sopraggiunga in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione dell'indennità per inabilità permanente, la domanda per ottenere la differenza fra la indennità già corrisposta e quella maggiore per morte, eventualmente spettante, deve essere proposta dagli aventi diritto cittadini italiani libici, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della morte.

Art. 18.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e l'Istituto assicuratore hanno la facoltà di chiedere la revisione della indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Avvenendo la morte dell'operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno dell'infortunio, hanno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità gli aventi diritto e l'Istituto assicuratore; ma la domanda deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla morte e sempre entro il termine di due anni dalla data dell'infortunio.

L'operaio ha facoltà di presentare domanda all'Istituto assicuratore per ottenere col giudizio di revisione una nuova liquidazione dell'indennità.

Alla domanda deve essere unito un certificato medico da cui risulti che il primo giudizio fu erroneo o che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti, altresì, la nuova misura del danno per cui si richiede la revisione dell'indennità.

Nel caso in cui la revisione sia chiesta dagli aventi diritto, alla domanda deve essere unito un certificato medico comprovante che la morte è avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

L'Istituto assicuratore nel termine di un mese dal ricevimento della domanda deve liquidare la nuova indennità o respingere, indicandone i motivi, la domanda stessa.

La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere richiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio predetto.

Art. 19.

Nei casi di inabilità permanente superiore al cinquanta per cento per gli infortunati cittadini italiani libici il giudice, su richiesta dell'Istituto assicuratore, può autorizzare l'Istituto stesso a trattenere la metà della somma liquidata fino alla scadenza del biennio dalla data dell'infortunio ed eventualmente del giudizio di revisione; in tal caso l'Istituto corrisponderà sulla somma trattenuta l'interesse nella misura commerciale.

Art. 20.

In ogni caso d'infortunio di operai cittadini italiani libici, il datore di lavoro è obbligato a sostenere le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica e per il primo certificato medico.

Nei riguardi dei cittadini italiani libici l'obbligo dell'Istituto assicuratore di prestare a proprie spese le cure mediche e chirurgiche previste nell'art. 31 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, cessa con la guarigione chirurgica.

Per le somme erogate al di là dei novanta giorni da quello dell'infortunio per spese di cura è data rivalsa, nella misura strettamente necessaria, sulla indennità che possa competere all'operaio ai sensi dell'art. 10.

TITOLO IV.

Procedimento

Art. 21.

Le controversie indicate nell'art. 51 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono di competenza del tribunale o della sezione di tribunale determinati ai sensi dell'art. 57 del Regio decreto suddetto, ed integrati da due esperti medici, scelti dal presidente del tribunale o dal giudice della sezione avanti i quali si svolge la controversia.

Le controversie medesime per gli infortuni avvenuti in territori di una giudicatura sono di competenza del tribunale o della sezione di tribunale viciniore.

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 878, col quale è stato esteso alla Libia, con modificazioni, il Regio decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, contenente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

Art. 22.

Gli albi speciali degli esperti medici, di cui agli articoli 51 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e 14 del Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sono proposti per ogni tribunale o sezione di tribunale dal presidente della Corte d'appello della Libia, ed approvati con decreto del Governatore generale.

A tal fine nel mese di settembre il presidente della Corte d'appello chiede al sindacato coloniale dei medici della Libia le designazioni, ai sensi dell'art. 14 del suddetto R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276.

Ricevute le designazioni, il presidente della Corte d'appello forma gli albi per ciascun ufficio giudiziario, i quali sono affissi nella sede della Corte d'appello e nelle sedi degli uffici giudiziari presso i quali essi debbono valere.

Entro quindici giorni dall'affissione, gli interessati possono ricorrere contro la formazione dell'albo.

Il ricorso è notificato nello stesso termine di quindici giorni al sindacato suddetto ed agli altri eventuali interessati, ed è deciso dalla Corte d'appello di Tripoli in camera di consiglio, sentito il ricorrente, il sindacato medesimo e coloro che possono avervi interesse, nelle loro deduzioni scritte, le quali debbono essere presentate nei quindici giorni dalla notificazione del ricorso.

A seguito della decisione, il presidente della Corte d'appello trasmette gli albi, come sopra formati e risultanti dalla decisione stessa, al Governatore generale per l'approvazione.

Contro le decisioni della Corte d'appello e contro il decreto del Governatore generale non è ammessa impugnativa.

Art. 23.

Le funzioni che l'art. 17 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, attribuisce al presidente del tribunale, sono esercitate in Libia altresì dai giudici delle sezioni di tribunale competenti.

Le funzioni che il titolo III, capo I, del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, attribuisce al pretore, sono esercitate in Libia dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, dai giudici delle sezioni o dal presidente della giudicatura.

Art. 24.

Agli effetti del presente decreto, le norme del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, richiamate dai Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, per la risoluzione delle controversie individuali del lavoro, si intendono integrate con le norme corrispondenti del Regio decreto 12 aprile 1937-XV, n. 878, che estende alla Libia il suddetto R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073.

Art. 25.

Le spese per gli esperti e per i periti indicate nell'art. 26 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sono rimborsate dall'Istituto assicuratore nell'ammontare liquidato dal Governo della Libia per ciascun esercizio finanziario.

Ai fini del 1° comma del suddetto art. 26, il Governo della Libia iscriverà in apposito articolo del bilancio le spese presuntive.

Art. 26.

Quando si tratti di infortunato cittadino italiano libico, il procedimento arbitrale previsto dall'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, è obbligatorio per tutte le controversie sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, nonchè per la revisione dell'indennità ai sensi dell'art. 18.

Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

Sull'accordo delle parti, e con l'omologazione del giudice, la controversia può essere deferita ad un solo arbitro, scelto d'accordo tra l'Istituto assicuratore e l'operaio, o la cui nomina venga rimessa al giudice.

Prima di iniziare il procedimento suddetto, nonchè qualsiasi altra azione giudiziaria, le parti possono sempre sperimentare il tentativo di conciliazione ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento giudiziario della Libia.

TITOLO V.

Disposizioni varie e transitorie

Art. 27.

Le norme relative all'assicurazione dei dipendenti dello Stato in Libia con forme particolari di gestione, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono emanate con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Fino a quando esse non saranno emanate, avranno vigore in Libia le norme vigenti nel Regno.

Art. 28.

Gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima inscritti presso i registri delle capitanerie di porto della Libia sono assicurati, in deroga all'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a norma degli articoli 3 e 6 a seconda che dipendano da datori di lavoro cittadini italiani metropolitani o da cittadini italiani libici.

Art. 29.

Le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali indicati nell'art. 49 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, approvate dal Ministro per le corporazioni, sono applicabili anche in Libia.

Eventuali variazioni a dette tabelle che l'Istituto assicuratore ritenga di dover proporre per la Libia saranno approvate dal Ministero dell'Africa Italiana, di concerto col Ministero delle corporazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 30.

Le tariffe dei premi e dei contributi applicate dall'Istituto assicuratore nel Regno, sono applicabili anche in Libia.

Eventuali variazioni a dette tariffe che l'Istituto assicuratore ritenesse di dover proporre per la Libia, saranno approvate con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 31.

Le attribuzioni e facoltà spettanti nel Regno al Ministro per le corporazioni nei confronti dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono esercitate, per quanto riguarda l'azione dell'Istituto in Libia, dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro predetto.

Art. 32.

Le norme per la tenuta, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi degli avvocati e procuratori, stabilite nell'ultimo comma dell'art. 66 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, saranno emanate per la Libia con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le corporazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 33.

L'elenco delle malattie professionali previsto nell'art. 68 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, potrà essere modificato per la Libia con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 34.

Le somme indicate nell'art. 8 e nell'ultima parte dell'articolo 14 sono versate alla Cassa di risparmio della Libia, e servono a formare un fondo speciale destinato, oltre che per gli scopi indicati nell'art. 91 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, a sovvenire gli operai cittadini italiani libici o le loro famiglie che non avessero potuto conseguire l'indennità ai sensi del presente decreto.

Il fondo è amministrato dalla Cassa predetta e le erogazioni sono ordinate dal Governatore generale che deve rimettere annualmente al Ministero dell'Africa Italiana la situazione del fondo stesso.

Le norme per il funzionamento della gestione suddetta sono emanate dal Governatore generale della Libia.

Art. 35.

Per le inchieste, l'autorità giudiziaria, quando si tratti di infortuni avvenuti fuori della sua sede, può delegare un funzionario civile o militare, residente nel luogo dell'avvenuto infortunio o nelle sue vicinanze.

Nei luoghi più distanti dalla sede dell'autorità giudiziaria, la delega può essere preventivamente fatta, in modo permanente.

Art. 36.

Per l'applicazione del presente decreto e salvo quanto è in esso particolarmente disposto, le attribuzioni conferite dalle disposizioni vigenti nel Regno al Ministro e al Ministero delle corporazioni sono esercitate, nei confronti della Libia, dal Ministro e dal Ministero dell'Africa Italiana.

Alle circoscrizioni ed autorità amministrative e giudiziarie del Regno si intendono sostituite quelle ad esse corrispondenti nella Libia.

Occorrendo precisare al riguardo, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 37.

Spetta al Governatore generale di vigilare nella Libia l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

A tal fine l'Istituto assicuratore e gli uffici ed enti interessati debbono fornire le notizie e i dati che il Governatore generale richieda.

Il Governatore generale deve annualmente riferire al Ministro per l'Africa Italiana sull'applicazione data in Libia alle disposizioni medesime.

Art. 38

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Da questa data cessano di aver vigore le leggi indicate nell'art. 76 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, i Regi decreti 25 maggio 1913, n. 668, 18 marzo 1923-I, n. 897, 29 novembre 1928-VII, n. 3299, e il decreto del Ministro per le colonie 10 novembre 1929-VIII, con i quali furono apportate modificazioni alle leggi vigenti nel Regno ed estese alla Libia.

Per gli infortuni avvenuti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continueranno ad osservarsi le disposizioni anteriori.

Nulla è innovato per quanto riguarda le assicurazioni contro gli infortuni in Libia disciplinate da provvedimenti legislativi speciali.

Art. 39.

Le eventuali norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto saranno emanate nella forma prevista nell'articolo 45 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 2244.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

N. 2244. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, e prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, con l'art. 6 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 912, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 454.
Modificazioni ai ruoli organici del personale statale dei servizi antincendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, 3° comma, del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* annessa al R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, è sostituita dalla presente:

ALLEGATO *A*.

SERVIZI ANTINCENDI

1. — *Ruolo tecnico (ufficiali permanenti).*

(Gruppo *A*).

		Numero dei posti
Grado 5°	Direttore degli studi, esperienze e Comandante delle scuole	1
» 6°	Ispettore superiore ed ufficiale di 1ª classe	10 (a)
» 7°	Ufficiale di 2ª classe	14
» 8°	Ufficiale di 3ª classe	27
» 9°	Ufficiale di 4ª classe	60
» 10°	Ufficiale di 5ª classe	38
		150

(a) Di cui 3 con funzioni di ispettore superiore. Tali funzioni sono affidate a scelta dal Ministro per l'interno agli ufficiali di 1ª classe.

L'incarico è temporaneo e revocabile.

Gli ispettori superiori si intendono gerarchicamente superiori agli altri ufficiali di pari grado dello stesso ruolo.

2. — *Ruolo tecnico transitorio (coadiutori)* (*b*).

(Gruppo *B*).

		Numero dei posti
Grado 8°	Coadiutore principale	5
» 9°	Coadiutore	10
» 10°	Coadiutore aggiunto	34
» 11°	Vice coadiutore	
		49

(*b*) I posti di questo ruolo mano mano che si rendono disponibili sono soppressi a cominciare dal grado meno elevato. Mentre le prime nove eliminazioni non danno luogo ad aumenti di posti, le successive quaranta vengono portate in aumento: le prime trentadue nel grado 10° e le rimanenti otto nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo *A*.

3. — *Ruolo sanitario.*

(Gruppo *A*).

		Numero dei posti
Grado 7°	Ispettore sanitario (*c*)	1

(*c*) Consegue il grado 6°, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno dopo avere compiuto nel grado 7° almeno cinque anni di effettivo servizio.

4. — *Ruolo dei servizi speciali.*

(Gruppo *C*).

		Numero dei posti
Grado 8°	Assistente principale	2
» 9°	Primo assistente	2
» 10°	Assistente	3
» 11°	Assistente aggiunto	3
» 12°	Vice assistente	6
		16

Art. 2.

L'attuale titolare del posto di ispettore generale dei servizi antincendi assume quello di direttore degli studi esperienze e comandante delle scuole.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Trionfo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Ortanova in testa alla ditta Gioia cav. Vito fu Nicola, foglio di mappa 8, partic. 4, 14, 20, per la superficie di Ha. 116.70.60 e con la rendita imponibile di L. 9885,02.

Detto fondo confina: con la linea ferroviaria Foggia-Bari, proprietà Filiasi, con la proprietà Frezza Gaetano, con appezzamenti vitati di quotisti del comune di Ortanova, col Regio tratturo Foggia-Ofanto, con proprietà fratelli Masucci, Suriano e Di Fiore Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 24 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Trionfo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 210.000 (duecentodiecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 344. — D'ELIA

(1954)

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mezzanone 1° e Fogliazzo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Mezzanone 1° e Fogliazzo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla Ditta Orsini Ildegarda-Orsina di Domenico-Napoleone proprietaria e Orsini principe Domenico-Napoleone di Filippo usufruttario di 1/4, foglio di mappa 156, partic. 15, 16, 19, 20/a; foglio di mappa 158, partic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; foglio di mappa 159, partic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; foglio di mappa 171, partic. 1; foglio di mappa 175, partic. 6 per la superficie complessiva di Ha. 621.09.34 e con la rendita imponibile di L. 40.141,09.

Detto fondo confina: la Masseria Mezzanone 1°, con l'alveo del torrente Cervaro detto oggi canale Stracciagatta, con la masseria Fogliazzo, con proprietà di Azzarone e Principe, con i terreni della borgata La Serpe, con proprietà De Biase Gaetano, Catalano Giovanni, Braida Anna e torrente Cervaro;

La masseria Fogliazzo: con proprietà Bisceglia con canale Stracciagatta, con masseria Mezzanone 1°, attraverso il canale Stracciagatta e col torrente Cervaro;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Mezzanone 1° e Fogliazzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.000.000 (un milione) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 342. — D'ELIA

(1955)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 maggio 1940-XVIII.
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Angelo Tuttoilmondo, Niccolò Nicchiarelli, Raffaele Manganiello e Orfeo Sellani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti Angelo Tuttoilmondo, Niccolò Nicchiarelli, Raffaele Manganiello, Orfeo Sellani, quali componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i predetti fascisti cessano dalla carica di componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Angelo Tuttoilmondo, Niccolò Nicchiarelli e Raffaele Manganiello sono confermati nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, quali ispettori del P.N.F. e segretari, rispettivamente, delle Federazioni dei Fasci di combattimento di Addis Abeba, Bengasi e Rodi — e, come tali, componenti il Consiglio nazionale del P.N.F. — cessando per la qualifica di componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il fascista Orfeo Sellani è confermato nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bergamo e come tale componente il Consiglio nazionale del P.N.F., cessando per la qualifica di componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2000)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 maggio 1940-XVIII.
Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale dopolavoro per l'esercizio 1940-XVIII.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, portante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio dei sindaci dell'Opera medesima per l'anno 1940-XVIII;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale dopolavoro, per l'esercizio 1940-XVIII, è costituito come appresso:

Pantaleo rag. Giuseppe (membro effettivo), Paganelli rag. Viscardo (membro supplente), in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Colosimo rag. Eugenio (membro effettivo), Contino dott. Aldo (membro supplente), in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Aloj rag. Francesco (membro effettivo), Giunti dottore Athos (membro supplente), in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(2001)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 maggio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1984)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 maggio 1940-XVIII.

Nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Castrocielo (Frosinone), Veroli (Frosinone) e Sorano (Grosseto).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle seguenti Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1) Il dott. Aldo Vignolo per le Casse comunali di credito agrario di Castrocielo e di Veroli (Frosinone);

2) Il dott. Gino Pascucci per la Cassa comunale di credito agrario di Sorano (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1986)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1940-XVIII.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visti i decreti interministeriali 12 settembre 1939-XVII e 13 febbraio 1940-XVIII, con i quali vennero apportate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232. L. 25.000

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 10 — Devoluzione al Fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . . L. 25.000

In aumento:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 50.000

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(1971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 maggio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Savio Augusto, residente nel comune di Saluzzo, distretto notarile di Cuneo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 20 giugno 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1975)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 maggio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pescini Ernesto, residente nel comune di Milano, distretto notarile di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 29 giugno 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1976)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 maggio 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Oliveri Concetto, residente nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 4 giugno 1940 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1977)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio Atesino di bonifica Foce-Isarco-Monte

Con R. decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 6637, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1940-XVIII, al registro n. 8, foglio n. 216, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio Atesino di bonifica Foce-Isarco-Monte con l'aggregazione dei terreni del comprensorio della società civile « Consorzio di bonifica e di irrigazione Agruzzo-Oltreisarco, in comune di Laives, provincia di Bolzano.

(1990)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1940-XVIII - N. 116

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,06
Francia (Franco)	—	35,75
Svizzera (Franco)	445,43	443,75
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,40
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,67
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6444
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Titolo	
Rendita 3,50 % (1906)	69,375
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,75
Id. Id. 5 % (1936)	89,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,175
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	98,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,275
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** **Elenco n. 17**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	127503	480 —	Mazza Maria fu Enrico, moglie di Serra Manichedda Romolo, dom. a Torino; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Emilia-Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	137458	77 —	Rovegno *Rina Luigia* fu Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà della madre Gabarino Emilia di Giuseppe ved. di Rovegno Gio-Battista, dom. a Tribogna (Genova).	Rovegno *Luigia-Rina* fu Giovanni-Battista, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	817937	15778 —	Massazza Anna-Maria di *Battista*, moglie di Tiraferri Emidio, dom. a Torino, vincolato come dote della titolare.	Massazza Anna-Maria di *Giuseppe-Maria-Battista*, moglie di Tiraferri Emidio, dom. a Torino, vincolato come dote della titolare.
Cons. 3,50 %	600729	175 —	Massa *Adelina* fu Nicola, moglie di Platone Costantino fu Felice, dom. in Asti (Alessandria).	Massa *Natalina-Maria-Adelina* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	561710	105 —	Irelli *Giuseppina* fu Vincenzo, moglie di Cerulli Giuseppe, dom. a Teramo.	Irelli *Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, moglie di Cerulli Giuseppe, dom. a Teramo.
P. Naz. 5 %	25134	700 —	Gianoglio Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato in Asti (Alessandria); l'usufrutto vit. spetta alla signora *Calligaris* Edoarda fu Bernardo ved. di Gianoglio Giuseppe, dom. in Asti.	Come contro; l'usufrutto vit. spetta alla signora *Caligaris* Edoarda fu Bernardo ved. di Gianoglio Giuseppe, dom. in Asti.
P. R. 3,50 %	70141	73,50	Franzosi Giovanni, *Serafino, Umberto*, Giuseppe, Teresina, fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi, dom. a Genivolta (Cremona).	Franzosi Giovanni, *Serafina, Alberto*, Giuseppe, Teresina, fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi, dom. a Genivolta (Cremona).
Id.	70142	21 —	Come sopra, vincolata di usufrutto a Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi.	Come sopra, vincolata di usufrutto a Bera Francesca di Giuseppe ved. Franzosi.
Id.	418151	710,50	Bazzetta Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Gavino Rosina* ved. Bazzetta Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Cal.), con usufrutto vitalizio a *Gavino Rosina* di Girolamo ved. Bazzetta Carlo, dom. in Gerace Marina.	Bazzetta Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Garino Girolama-Maria-Rosa*, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a *Garino Girolama-Maria-Rosa* di Girolamo ved. Bazzetta Carlo, dom. a Gerace Marina.
Id.	220105	1130,50	Boccadoro Cesara fu Antonio, moglie di Fugazza Giuseppe di Giovanni, dom. a Lodi (Milano), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Tacchini *Vittoria* fu Domenico ved. di Boccadoro Antonio fu Cesare, dom. a Lodi (Milano).	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Tacchini *Camilla-Vittoria* fu Domenico ved. di Boccadoro Antonio fu Cesare, dom. a Lodi (Milano).
Id.	316760	2810,50	Fassone Giuseppe di Calisto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pezzana (Novara), con usufrutto cong. e cumul. a Fassone Calisto fu Giuseppe e Regis *Giovanna* fu Carlo, coniugi, dom. a Pezzana.	Come contro, con usufrutto cong. e cumul. a Fassone Calisto fu Giuseppe e Regis *Francesca-Giovanna* fu Carlo, coniugi, dom. a Pezzana.
Id.	339254	1050 —	Granziotto Mercedes di Ruggiero, nubile, dom. a Verona, con usufrutto cumul. e congiunt. ai coniugi *Strollini* Vittorio fu Felice e Corradi Virginia fu Leone.	Come contro, con usufrutto cumul. e congiunt. ai coniugi *Strolini-Zambelli* Vittorio fu Felice e Corradi Virginia fu Leone.
Id.	38041	17,50	Ghibaudi *Giovanni* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vignale Monferrato (Alessandria).	Ghibaudi *Ettore* di Carlo, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 4,50 %	5397	162 —	Di Nocera *Maria* fu Costantino, minore sotto la patria potestà della madre Di Nocera Margherita ved. di Di Nocera Costantino, domiciliata a Piedimonte d'Alife (Caserta).	Di Nocera *Anna-Maria* fu Costantino, minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	160005	1365 —	Vanni Carmela fu Teodoro, moglie di Pantaleone Nicolò fu Rodrigo, dom. a Palermo, vincolato per dote e con usufrutto vitalizio a favore di *Blandino* Ernesta fu Francesco ved. Vanni, dom. a Palermo.	Come contro, vincolato per dote e con usufrutto vitalizio a favore di *Blandano* Ernesta fu Francesco, ved. Vanni, dom. a Palermo.
Id.	160006	2970 —	Vanni Caterina fu Teodoro, moglie di David Francesco fu Giovanni, dom. a Palermo, vincolata per dote e con usufrutto come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
P. R. 3,50 %	356461	91 —	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Laura* fu Pasquale ved. Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli).	Gargiulo Flora fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero *Maria-Laura* fu Pasquale ved. Gargiulo, dom. a S. Agnello (Napoli).
Cons. 3,50 %	223498	378 —	Faini *Luigia* di Luigi, moglie di Mosca Vittorio, dom. a Milano, vincolato per dote.	Faini *Angela-Teresa-Luigia* di Luigi, moglie di Mosca Vittorio, dom. a Milano, vincolato per dote.
Id.	542498	66,50	Regis Annetta fu Gioacchino, minore sotto la curatela del marito Sella Severino, e Regis Chiarina fu Gioacchino, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Bianca* fu Giovanni ved. Regis, dom. a Biella (Novara), eredi indivisi del padre, con usufrutto a Morano *Bianca* fu Giovanni ved. di Regis Gioacchino.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Clara-Bianca* fu Giovanni, ecc. usufrutto a Morano *Clara-Bianca* ved. Regis Gioacchino.
Id.	542500	101,50	Regis Chiarina fu Gioacchino, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Bianca* fu Giovanni ved. Regis Gioacchino, domic. a Biella.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Morano *Clara-Bianca* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id. P. R. 3,50 %	153247 120413	504 — 3920 —	Todaro *Maria-Annunziata* di Agostino, moglie di Ziino Ottavio, dom. in Palermo, vincolato per dote.	Todaro *Nunzia* di Agostino, ecc., come contro.
Id.	126863	2380 —	Come sopra, libera.	Come sopra, libera.
Cons. 3,50 %	386293	231 —	Come sopra, ipotecata.	Come sopra, ipotecata.
Id.	840888	420 —	Zagaria *Ida* fu *Luigi-Alfonso*, moglie di Vitagliano Giuseppe, dom. a Capua (Napoli).	Zagaria *Bice* fu *Alfonso*, moglie di Vitagliano Giuseppe, dom. a Capua (Napoli).
P. R. 3,50 % Id.	136492 149010	868 — 451,50	Come, sopra, dom. a Marcianise (Caserta), vincolata.	Come sopra, dom. a Marcianise (Caserta), vincolata.
Cons. 3,50 %	201975	2100 —	Scioldo *Eugenia* di Grato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolato come dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Silva *Domenico* di Giovanni.	Scioldo *Giuseppa-Eugenia* di Grato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata come dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Silva o *Sylva Luigi-Giovanni-Domenico* di Giovanni.
Id.	430814	1694 —	Scioldo *Eugenia* di Grato, moglie di Silva *Domenico*, dom. in Savona, vincolata come dote della titolare.	Scioldo *Giuseppa-Eugenia* di Grato, moglie di Silva o *Sylva-Luigi-Giovanni-Domenico*, domiciliato in Savona, vincolata come dote della titolare.
P. R. 3,50 %	76149 81017	350 — 35 —	Ostano *Celestino* fu Antonio, dom. a Tropea (Catanzaro).	Ostano *Tragatin-Celestino* fu Antonio, dom. a Tropea (Catanzaro).
	105115	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	351023	280 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	437290	448 —	Giordano Maddalena-Vincenzina di Pietro, moglie di *Nicoletti* Pasquale, dom. a Cossano Belbo (Cuneo).	Come contro, moglie di *Nicolotti* Pasquale, domiciliato a Cossani Belbo (Cuneo).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	42457	24,50	Castagnino Elio fu Zaverio, vincolato d'usufrutto vit. a favore di Bonavia *Teresa* fu Domenico ved. di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio.	Castagnino Elio fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia *Caterina-Rosa* fu Domenico, ved. di Castagnino Zaverio, vincolato d'usufrutto vit. a favore di Bonavia *Caterina-Rosa* fu Domenico, ved. Castagnino Zaverio, dom. a Garessio.
Id. Id.	20978 59016	28 — 24,50	Castagnino Alessio, Enrico ed Elio fu Zaverio, minori sotto la patria potestà della madre Bonavia *Teresa* ved. di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo), con usufrutto, come sopra.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Bonavia *Caterina-Rosa* fu Domenico ved. di Castagnino Zaverio, dom a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo), con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 %	349084	245 —	Grossi *Maria-Eugenia* di Leopoldo, moglie di Aceti Ernesto fu Pasquale, dom. in Fuscaldo (Cosenza), vincolato per dote.	Grossi *Eugenia* di Leopoldo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	729792 743209	280 — 210 —	*Lorusso* Antonio di Giovanni, dom. a Vaccarizzo Albanese (Cosenza).	*Lorussi* Antonio di Giovanni, dom. a Vaccarizzo Albanese (Cosenza).
Id.	732483	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	71061	740 —	Bronda Francesco fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre *Brusco* Adele fu Giuseppe ved. di Bronda Francesco, domiciliato a S. Remo (Porto Maurizio).	Bronda Francesco fu Francesco, minore sotto la patria potestà, della madre *Busco* Adele fu Giuseppe ved. di Bronda Francesco, dom a S. Remo (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 %	206209	136,50	Ciuffreda Andrea e Antonia fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Nasuti *Maddalena* fu Paolo ved. Ciuffreda, dom. in Montesantangelo (Foggia).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Nasuti *Maria-Maddalena* fu Paolo ved. Ciuffreda, dom. in Montesantangelo (Foggia).
Id.	211219	38,50	*Neglie* Nicola fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Annibale Pasqua di Giovanni ved. di *Neglie* Giuseppe.	*Neglia* Nicola fu Giuseppe, ecc., come contro, ved. di *Neglia* Giuseppe.
Id.	211218	10,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Annibale Pasqua di Giovanni ved. di *Neglie* Giuseppe.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Annibale Pasqua di Giovanni ved. di *Neglia* Giuseppe.
Cons. 3,50 %	855518	203 —	Vitale Linalba fu Abramo, minore sotto la patria potestà della madre *Mariani* Antonia ved. Vitale, dom. in Alessandria, con usufrutto a *Mariani* Antonia fu Giuseppe ved. Vitale.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre *Marianni* Antonia ved. Vitale, ecc. con usufrutto a *Marianni* Antonia fu Giuseppe ved. Vitale.
Id.	855519	203 —	Vitale Franco fu Abramo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Vitale Franco fu Abramo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 aprile 1940 XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1545)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme del titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Dispone:

Il comm. dott. Guido Casale y Figoroa fu Alberto è nominato commissario liquidatore del Sindacato commerciale agricolo Lucano — Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio — società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza) ed i signori gr. uff. Martuscelli Arturo fu Luigi, dott. Cerone Nicolino fu Michele e Petraccone Fabrizio fu Consalvo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Sindacato predetto, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1985)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esame a otto posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli altri enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, col quale sono stati stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII che autorizza, fra l'altro, a bandire durante il 1940-XVIII un concorso per nove posti di vice-segretario nel ruolo amministrativo della Direzione generale della Marina mercantile (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a otto posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si tiene conto del limite di età per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da lire sei e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa. Dovranno inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano ottenuto l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, il quale si riserva di concedere eventualmente un brevissimo termine per la regolarizzazione di qualche documento.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o di laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli, o di laurea rilasciata in base a precedenti ordinamenti:

a) dalle tre sezioni speciali dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia: 1) sezione consolare di scienze applicate

alla carriera diplomatica; 2) sezione magistrale di economia e diritto; 3) sezione magistrale di computisteria e ragioneria;

b) dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze;

c) in scienze politiche e scienze sociali dalla Regia università di Padova e dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

d) in scienze politiche e sindacali dalla Facoltà fascista presso la Regia università di Perugia;

e) in scienze sociali e sindacali dalla Regia università di Ferrara;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, in carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII in poi per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documenti comprovanti il servizio militare prestato, le eventuali minorazioni o benemerenze per fatti di guerra e le minorazioni per la causa fascista. I documenti stessi sono:

a) per coloro che debbono ancora rispondere agli obblighi di leva: il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

b) per i rivedibili ed i riformati dal Consiglio di leva: il certificato di esito di leva;

c) per coloro che hanno prestato servizio militare (anche se riformati dal Corpo): copia del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, o dello stato di servizio;

d) per gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente: copia dello stato di servizio;

e) per gli ex combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, dopo tale ultima data, abbiano preso parte ad operazioni militari prestando servizio non isolato all'estero: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare del Ministero della guerra dell'anno 1922, della circolare n. 957 dell'anno 1936, o di quella n. 427 dell'anno 1937;

f) per coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918: apposito certificato della Capitaneria di porto di iscrizione;

g) gli invalidi per la causa fascista e quelli per i fatti d'arme indicati al precedente comma e) dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o con attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

h) i figli degli invalidi di guerra, o dei minorati per la causa fascista, od in dipendenza dei fatti d'arme indicati al precedente comma e) proveranno tale loro qualità con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, o mediante certificato del podestà del Comune di residenza redatto su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche;

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme indicato al precedente comma e) proveranno la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal prefetto.

I documenti indicati al presente paragrafo 8 devono essere sottoposti al bollo (certificati L. 4; estratti L. 8);

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dell'Eccellenza il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I certificati indicati ai numeri 3 e 4 possono essere abbinati in un unico atto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9, 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro il novantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito

dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituti di istruzione superiore, membri;

un funzionario della predetta Direzione generale, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte, quanto quelle orali.

Art. 8.

I candidati che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese e tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto o sei decimi nell'esame orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie d'esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile lordo di lire 833,63, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari. Agli assunti in prova che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie (durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1° diritto costituzionale - amministrativo - corporativo;
2° diritto civile - diritto commerciale - diritto marittimo privato;
3° economia corporativa e scienze delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere (durata massima ore quattro per ogni lingua).

Traduzione dall'italiano nella lingua estera dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale (durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

Diritto amministrativo marittimo (parte I, Codice marina mercantile).

Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati marittimi, di cui alla II parte del Codice marina mercantile.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Nozioni di politica commerciale.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1978)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.